



**DETERMINAZIONE n. 123 del 15 SET. 2016**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 15 SET. 2016

**OGGETTO:** convenzione quadro tra l'INPS e le Università per l'attivazione di tirocini finalizzati alle attività professionalizzanti obbligatorie per i medici specializzandi in medicina legale e all'ammissione all'esame di Stato per i titolari di laurea magistrale in psicologia

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Vista** la determinazione presidenziale n. 67/2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Istituto e le Università per l'attivazione di tirocini curriculari per studenti che non abbiano ancora terminato il corso di studi, disciplinati secondo le modalità di cui al Decreto interministeriale del 25 marzo 1998 n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento";

**Visto** che il Decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" prevede, tra le attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della scuola di Medicina legale, aver frequentato per almeno due mesi una sede INPS;

**Visto** che per quanto attiene i tirocini professionali degli psicologi, la legge n. 56/1989 "Ordinamento della professione di psicologo" ed i successivi Decreti

312



ministeriali n. 239 e n. 240 del 13.01.1992 prevedono che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale *post-lauream*;

**Visto** il Decreto ministeriale n. 239 sopra citato il quale prevede che il tirocinio *post-lauream* deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine;

**Visto** il DPR n. 328/2001 che stabilisce i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove per l'esercizio della professione di psicologo, nonché prevede la disciplina della stessa attività professionale;

**Preso atto** dell'esigenza di ampliare le fattispecie dei percorsi formativi presso l'Istituto con riguardo alle attività di tirocinio necessarie per gli specializzandi in medicina legale al fine di essere ammessi all'esame di diploma finale e per i laureati in psicologia al fine di essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

**Preso atto** che i tirocini in argomento hanno natura esclusivamente formativa, in quanto momento del percorso professionalizzante del tirocinante e non ha finalità produttive;


**Preso atto** che per tale categoria di tirocini l'Istituto non eroga alcuna indennità o altra facilitazione;

**Preso atto** che i rapporti che l'Istituto intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro;

**Preso atto** che l'INPS si impegna, su proposta del soggetto promotore, ad accogliere presso le proprie Strutture Medico Legali i medici specializzandi in Medicina Legale o i titolari di laurea magistrale in Psicologia in tirocinio professionale, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture;

**Preso atto** che l'Inps garantisce in ogni caso il rispetto del limite numerico massimo dei tirocinanti presenti nelle sedi dell'Istituto ai sensi dell'art. 1, c.3. del decreto interministeriale n. 142/1998;

**Preso atto** che le attività cui il tirocinante parteciperà nell'ambito delle attività medico-legali svolte da INPS, sono, per i tirocinanti specializzandi in medicina legale, quelle di tipo previdenziale ed assistenziale e per i tirocinanti laureati in psicologia quelle assistenziali finalizzate all'accertamento dell'handicap e della disabilità;



**Preso atto** che il tirocinante affiancherà il personale in servizio presso l'Istituto assistendo agli accertamenti sanitari e che tale partecipazione è subordinata alla preventiva acquisizione del consenso dell'utente interessato con le modalità di cui al decreto legislativo n. 196/2003;

**Preso atto** che il soggetto promotore si impegna ad assicurare presso l'INAIL il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché, per la responsabilità civile, presso idonea Compagnia di assicurazioni;

**Preso atto** che i tirocinanti sono tenuti a mantenere la necessaria riservatezza circa i dati e le informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili;

**Preso atto** che le Parti garantiscono la presenza di un tutor, quale responsabile delle attività formative del tirocinante ciascuno per gli aspetti di propria competenza;

**Preso atto** che le singole convenzioni saranno sottoscritte dai Direttori regionali competenti per territorio, al fine di favorire un colloquio diretto tra i soggetti interessati;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore Generale;

### **DETERMINA**

- di approvare l'allegato schema di convenzione quadro tra l'INPS e le Università che costituisce parte integrante della presente determinazione, per l'attivazione dei tirocini finalizzati alle attività professionalizzanti obbligatorie per i medici specializzandi in medicina legale e per l'accesso all'esame di stato per i titolari di laurea magistrale in psicologia;
- di autorizzare i Direttori regionali alla sottoscrizione delle convenzioni con le Università, previa verifica degli atti presupposti, nell'ambito della propria competenza territoriale.

**IL PRESIDENTE**  
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale  
Il Direttore



**Convenzione quadro tra l'INPS e le Università per l'attivazione di tirocini finalizzati alle attività professionalizzanti obbligatorie per i medici specializzandi in medicina legale e all'ammissione all'esame di Stato per i titolari di laurea magistrale in psicologia.**

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, codice fiscale n. 80078750587, con sede legale in Roma, rappresentato dal ....., giusta determinazione presidenziale n.....del..... (d'ora in poi denominato anche "INPS" o "soggetto ospitante");

**e**

L'Università....., codice fiscale n. ...., con sede legale in ....., (d'ora in poi denominata anche "Università" o "soggetto promotore"), rappresentata dal.....,

(Di seguito le Parti)

**PREMESSO:**

- che l'Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine incentiva forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini;
- che l'INPS svolge attività medico legale finalizzata all'accertamento degli stati invalidanti, della condizione di handicap e di disabilità;
- che l'accertamento dell'handicap e della disabilità è effettuato, per previsione di legge, da *commissioni mediche integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare* ;
- che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti;

**VISTI:**

L'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di tirocini;

il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 che prevede tra le attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, l'aver frequentato per almeno due mesi una sede INPS;

la legge n. 56/1989 e la legge n. 170/ 2003, nonché i Decreti ministeriali nn. 239 e 240 del 1992 ed il DPR n. 328/ 2001 per quanto attiene all'Ordinamento della professione di Psicologo;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Articolo 2**

Ai sensi della normativa indicata in premessa, l'INPS si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture, in tirocinio, studenti in formazione specialistica in Medicina Legale ovvero titolari di laurea magistrale in Psicologia, su proposta del soggetto promotore, in numero compatibile con la disponibilità delle singole Strutture INPS ospitanti.

Il tirocinio di cui alla presente convenzione ha natura esclusivamente formativa, in quanto momento del percorso professionalizzante del tirocinante e non ha finalità produttive.

Le attività cui il tirocinante parteciperà nell'ambito delle attività medico-legali svolte da INPS, sono, per i tirocinanti specializzandi in medicina legale, quelle di tipo previdenziale ed assistenziale e per i tirocinanti laureati in psicologia quelle assistenziali finalizzate all'accertamento dell'handicap e della disabilità. Il tirocinante affiancherà il personale in servizio presso l'Istituto assistendo agli accertamenti sanitari. Tale partecipazione è subordinata alla preventiva acquisizione del consenso dell'interessato con le modalità disciplinate all'art. 11 della presente convenzione.

I periodi di tirocinio potranno essere svolti presso le Unità operative complesse e/o Unità operative semplici medico legali allocate sul territorio nonché presso la Direzione Generale, nei limiti quantitativi che saranno comunicati per ogni singola struttura.

L'I.N.P.S. designa per ogni sede universitaria il referente responsabile dei rapporti con la Scuola di Specializzazione

### **Articolo 3**

Nel rispetto e con richiamo alla presente Convenzione, per l'attivazione di ogni tirocinio professionalizzante obbligatorio le Parti stipuleranno e il tirocinante sottoscriverà un accordo attuativo, secondo il modello proposto in allegato (Allegato 1), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il progetto formativo del tirocinio;
- il nominativo del tutor INPS : uno psicologo ovvero un medico legale a seconda della tipologia di tirocinio;
- il nominativo del tutor dell'Università;

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture INPS presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dell'orario complessivo e dell'orario settimanale ;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al successivo articolo 5;
- i diritti e gli obblighi del tirocinante di cui alla presente Convenzione.

L'accordo attuativo disciplina le modalità di svolgimento della collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli obblighi assicurativi e ogni aspetto relativo alla sicurezza e alla responsabilità. Disciplina, inoltre diritti e obblighi del tirocinante, dell'INPS e dell'Università.

#### **Articolo 4**

La durata del tirocinio è bimestrale per gli specializzandi in medicina legale e semestrale per i laureati in psicologia e può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento e previo accordo tra le Parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione, ecc.) deve essere anticipatamente motivata e comunicata all'Università.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di interrompere, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, ciascun tirocinio qualora: a) il comportamento del tirocinante sia tale da far venir meno le finalità del progetto formativo ovvero risulti inosservante degli obblighi di cui all'art. 11;

b) l'altra Parte contraente non rispetti gli impegni e gli obblighi assunti con la presente Convenzione.

Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all'altra Parte e al tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data in esso stabilita.

#### **Articolo 5**

L'Università si impegna ad assicurare presso l'INAIL il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché, per la responsabilità civile, presso idonea Compagnia di assicurazioni. La copertura assicurativa ha validità sul territorio nazionale e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture dell'INPS purché rientranti nel progetto formativo.

In caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante obbligatorio, l'INPS si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente e a trasmettere la necessaria documentazione.

L'INPS è in ogni caso esente da responsabilità nei confronti del tirocinante per i predetti infortuni e verso i terzi per fatti imputabili al tirocinante.

## **Articolo 6**

L'INPS si impegna a individuare per ogni tirocinante un proprio tutor adeguato alla materia trattata il cui nominativo dovrà essere riportato nell'accordo attuativo a cura dell'Università.

L'Università si impegna ad indicare nell'accordo attuativo gli obblighi del tirocinante relativi al rispetto:

- 1) degli impegni concordati nel progetto formativo e delle indicazioni del tutor dell'INPS;
- 2) dei regolamenti dell'INPS e delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3) degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio professionalizzante obbligatorio, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

## **Articolo 7**

L'INPS si impegna a:

- rispettare il progetto formativo;
- seguire, per il tramite del tutor, il proficuo svolgimento del tirocinio;
- Assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- fornire al tirocinante le necessarie informazioni ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari.

## **Articolo 8**

Al termine del tirocinio l'INPS, si impegna a rilasciare al tirocinante, tramite il tutor, un attestato relativo allo svolgimento del tirocinio e a compilare la documentazione di valutazione finale. Nella scheda di valutazione il tutor fornirà le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo realizzato, ai fini della validazione delle competenze ad opera dell'Università.

L'Università si impegna a rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato di svolgimento del tirocinio professionalizzante obbligatorio.

## **Articolo 9**

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha la durata di tre anni e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

## **Articolo 10**

Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

## **Articolo 11**

L'INPS, l'Università e il tirocinante si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Il tirocinante è altresì tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'INPS circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali effettuato durante il tirocinio presso l'INPS è in capo all'Istituto medesimo e il tirocinante, medico specializzando o laureato in Psicologia, sarà designato "incaricato del trattamento" ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 196/2003; detto "incaricato" dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli dall'INPS, a partire dall'atto di nomina, e, comunque, nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

Il tirocinante si impegnerà inoltre al rispetto delle norme dei Codici Deontologici che regolano rispettivamente l'attività professionale dei medici e degli psicologi.

Per la partecipazione del tirocinante agli accertamenti medico legali di competenza si prevede che ciascun utente da sottoporre a visita, preliminarmente all'avvio della visita stessa, sia opportunamente informato ed esprima in forma scritta il proprio consenso alla partecipazione del tirocinante; ove l'utente acconsenta alla presenza del tirocinante, la commissione ne darà atto sul verbale sanitario indicando espressamente il nominativo del tirocinante .

Per l'INPS\*

Per l'Università\*

\*firma digitale



## ACCORDO ATTUATIVO DEL TIROCINIO (PROGETTO FORMATIVO)

Della Convenzione, sottoscritta in data ..... tra l'Università .....e  
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Referente INPS.....  
Referente Università.....

Nome e Cognome del Tirocinante: .....

\*Matricola n°: .....  
Scuola di Specializzazione e anno di corso: .....

\*\*Laurea magistrale in Psicologia conseguita il.....

( \* per i medici specializzandi in medicina legale \*\* per i laureati in Psicologia)

Nato a: ..... il .....  
Codice Fiscale .....  
Telefono: .....  
E-mail: .....

Sede operativa del tirocinio: .....

Codice Ateco ..... - Assicurazione sociale obbligatoria

Tutor universitario: .....Tel: ..... E-mail:  
Tutor aziendale: .....Tel:..... E-mail:

data di inizio .....data di fine .....

Modalità di svolgimento: .....(Giorni/orari).....

Indennità di partecipazione: non prevista  
Facilitazioni: non previste

### OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO: .....  
ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO: .....

Polizze assicurative a carico dell'Università:

- infortuni sul lavoro presso ..... (Polizza .....)
- responsabilità civile verso terzi presso ..... (Polizza .....)

## **OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili dell'INPS;
- osservare gli orari concordati e rispettare l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività dell'Istituto;
- seguire le indicazioni dei tutor e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio professionalizzante obbligatorio;
- redigere la valutazione finale di tirocinio professionalizzante obbligatorio e, ove richiesto dall'Università, una relazione sull'attività svolta;
- richiedere verifica ed autorizzazione di redigere eventuali elaborati o relazioni sull'attività di tirocinio professionalizzante obbligatorio;
- Rispettare i precetti del Codice di deontologia professionale. Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla Commissione disciplinare dell'Università e all'Ordine Professionale competente.

## **OBBLIGHI DELL'INPS**

- assegnare a un Dirigente medico legale in servizio presso la U.O. INPS sede del tirocinio ovvero ad uno psicologo il ruolo di "tutor" del tirocinante;
- seguire tramite il tutor lo svolgimento del tirocinio professionalizzante obbligatorio con la cura del caso;
- assicurare le misure di tutela ed il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fornire al tirocinante l'informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari;
- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente;
- concedere al tirocinante di assentarsi, previo accordo con il tutor aziendale, per impegni universitari inderogabili;
- al termine di ogni tirocinio professionalizzante obbligatorio, compilare la valutazione finale di tirocinio stesso e redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio professionalizzante obbligatorio.

## **OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'**

- Designare un tutor universitario che svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo e assicura il monitoraggio del progetto individuale, predisponendo in collaborazione con il tutor INPS, la validazione finale delle competenze eventualmente acquisite;
- rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio professionalizzante obbligatorio.

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.GS. N. 196/2003**

Il tirocinante è informato, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, che il trattamento dei suoi dati personali, compresi eventualmente quelli sensibili - raccolti dall'INPS attraverso la compilazione del presente accordo attuativo oppure in osservanza di obblighi di legge - è effettuato per le finalità connesse alla instaurazione, gestione e cessazione del rapporto oggetto della convenzione sopra citata. In tale ambito, il conferimento dei dati da parte del tirocinante è obbligatorio per consentire lo svolgimento di attività di carattere amministrativo, fiscale, assicurativo, previdenziale, assistenziale, sanitario, di sicurezza e igiene sul lavoro.

Al riguardo il tirocinante è, altresì, informato che:

- il titolare del trattamento dei dati personali è l'Inps;
- il trattamento avviene, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 196/03;
- i dati personali potranno essere comunicati dall'INPS, laddove sia indispensabile per la gestione del rapporto con il tirocinante, ad altri soggetti pubblici o a privati, quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati;
- è nelle facoltà del tirocinante esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 ed in particolare il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; a tal fine potrà rivolgersi al Responsabile della Struttura Organizzativa cui sarà assegnato.

### **AVVERTENZE**

I rapporti che l'INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro.

L'Università

..... data .....

L'INPS

..... data .....

Il Tirocinante

..... data .....